

INFORMATIVA URGENTE.

Nella redazione del pignoramento presso terzi è abrogato la parte in cui prevedeva che:

*Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute **e "nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà"**, agli obblighi che la legge impone al custode.*

L'art. 546 c.p.c. a decorrere dal **3/3/2024** - Capo VI - Disposizioni urgenti in materia di giustizia - Art. 25 - DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024 , n. 19 - Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi - prevede che:

«Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato

- 1. aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro,**
- 2. di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e**
- 3. della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.»;**